



R E G O L A M E N T O

FIERA SS. CROCIFISSO

-Rassegna Agricola Interregionale-

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_

Art. 1

*Finalità e svolgimento*

1. La Fiera del SS. Crocifisso è una Rassegna Agricola Interregionale di merci del settore agricolo, alimentare e non, che ha come obiettivo quello di mostrare, diffondere e promuovere al pubblico la cultura, le tradizioni, e il lavoro dell’uomo nell’allevamento del bestiame e nelle sue produzioni agricole.
2. La Fiera si svolge nel primo week-end di settembre di ogni anno con apertura alle ore 19.00 sino alle ore 24.00 del giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 24.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, in località Piattoni di Castel di Lama, salvo orari diversi stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
3. Il numero di posteggi è determinato annualmente con deliberazione di Giunta Municipale con la quale viene contestualmente delimitata l’area denominata “spazio fiera” individuando al suo interno, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, le aree di mercato destinate al settore alimentare e/o istituendo posteggi specificatamente destinati al settore alimentare.
4. La quota di iscrizione e gli importi dovuti per l’occupazione dei posteggi, vengono determinati annualmente dalla Giunta Municipale con la deliberazione (di cui articolo 172 comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 74 comma 21 del d.lgs. n. 118/2011) di determinazione dei servizi a domanda individuale.

Art. 2

*Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita*

1. Le aree sono riservate ai titolari di autorizzazioni all’esercizio del commercio che vendono prodotti del settore non alimentare ed alimentare.
2. L’occupazione degli spazi assegnati, e l’allestimento delle attrezzature di vendita, potrà iniziare alle ore 08.00 del giovedì antecedente e lo spazio concesso dovrà essere in ogni caso occupato improrogabilmente entro le ore 19.00 dello stesso giorno. La cerimonia di inaugurazione avrà inizio alle ore 10.00 del venerdì e da tale ora, gli operatori potranno svolgere la loro attività di vendita fino alle ore 24.00. Nei giorni di sabato e domenica gli operatori dovranno riprendere l’attività entro le ore 8.00 e la potranno esercitare fino alle ore 24.00.
3. Le attrezzature di vendita dovranno essere rimosse entro le ore 12.00 del lunedì successivo e il posteggio dovrà essere lasciato libero da ingombri e rifiuti prodotti.
4. In caso di forza maggiore determinata da situazioni di carattere straordinario l’operatore, per conservare il diritto ad occupare il posteggio, entro due ore al massimo dall’orario di inizio delle attività di vendita deve avvertire del ritardo il Comando di Polizia Municipale.
5. Per motivi di pubblico interesse gli orari sopraindicati possono essere modificati con apposita ordinanza.

Art. 3

*Circolazione pedonale e veicolare*

1. La circolazione pedonale e veicolare è regolamentata da apposita ordinanza del Comando di Polizia Municipale.
2. Per esigenze di traffico e polizia stradale nei giorni e negli orari di svolgimento della fiera non può essere esercitato il commercio in forma itinerante al di fuori dello “spazio fiera”.

Art. 4

*Concessione dei posteggi*

1. Le concessioni sono rilasciate dal Comune ai sensi dell’art. 4 del Reg. Reg. n. 8 del 10 dicembre 2015, e sono quindi da intendersi temporanee, ossia limitate ai giorni della fiera e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. Le domande di partecipazione finalizzate alla concessione dei posteggi, devono pervenire mediante una delle seguenti modalità:
* consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Castel di Lama;
* a mezzo di lettera raccomandata;
* tramite PEC all’indirizzo fiera@pec.comune.casteldilama.ap.it

entro e non oltre il **15 del mese di luglio**, a pena di esclusione.

1. Nella domanda l’interessato deve dichiarare, pena l’esclusione:
2. i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone o di capitale, cooperative o consorzi la ragione sociale;
3. il settore o i settori merceologici oggetto dell’attività;
4. il possesso dei requisiti morali;
5. il possesso dei requisiti professionali se opera nel settore di vendita alimentare;
6. l’impegno ad essere presente per tutta la durata della fiera;
7. Gli uffici comunali procederanno ai controlli verificando le dichiarazioni in merito ai requisiti professionali e morali e la regolarità contributiva (DURC);
8. Nell’assegnazione dei posteggi sono osservati i criteri di cui al successivo art. 5.
9. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi verrà pubblicata almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto d’azienda.

Art. 5

*Priorità per formazione graduatoria*

Nella formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi sono osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:

 a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferita ad una specifica autorizzazione amministrativa;

Il possesso di tale titolo è attestato dagli uffici comunali sulla base di documenti probanti l’effettiva partecipazione alla manifestazione;

da 0 a 5 -> 5 punti

da 6 a 10 -> 15 punti

oltre 10 -> 30 punti

b) anzianità dell’attività di commercio attestata dall’anno di iscrizione al Registro delle imprese;

 da 0 a 5 -> 5 punti

da 6 a 10 -> 15 punti

 oltre 10 -> 30 punti

*c)* attinenza della categoria merceologica trattata al tema della fiera;

nessuna -> 0 punti

bassa -> 15 punti

media -> 25 punti

 alta -> 40 punti

1. a parità di punteggio l’ordine cronologico di ricevuta della domanda;
2. ad ulteriore parità, per sorteggio.

Art. 6

*Modalità di assegnazione posteggi*

1. I posteggi vengono assegnati agli operatori sulla base dell’ordine determinato dalla graduatoria e alla disponibilità effettiva degli stessi;

Art. 7

*Ulteriori assegnazioni*

1. L’assegnazione dei posteggi non occupati all’apertura della fiera è effettuata procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria tra gli operatori presenti. Esaurita la graduatoria si procede all’assegnazione dei posteggi eventualmente liberi, agli operatori che non hanno inoltrato la domanda nei termini, ma sono presenti nella giornata della fiera in base ai criteri previsti dall’art. 5 del presente regolamento.

Art. 8

*Disposizioni per i posteggi nella fiera*

1. L’operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.
2. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera.
3. In caso di fiere o mercati concomitanti, l’operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell’autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l’assegnazione del posteggio nella fiera o mercato concomitante.
4. Le attrezzature di vendita devono essere sistemate entro gli spazi autorizzati. L’automezzo può essere collocato nel posteggio solo se la superficie dello stesso lo consente, altrimenti deve essere rimosso entro l’orario di inizio delle operazioni di vendita e collocato in area di parcheggio.
5. Al fine di evitare pericoli e intralci alla circolazione veicolare e pedonale è vietato agli operatori che non hanno potuto sistemare il mezzo nel proprio posteggio reintrodurre i veicoli nelle aree della fiera durante le operazioni di vendita, salvo espressa autorizzazione da parte della Polizia Municipale.
6. L’esercizio dell’attività nel posteggio assegnato è consentita su delega ai collaboratori familiari di cui all’art. 230-*bis* del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all’associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l’attività purché il loro nominativo sia indicato nell’autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza, qualora il delegato non sia indicato nell’autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune.

Art. 9

*Presenze effettive*

1. La registrazione delle presenze effettive nella fiera viene effettuata entro due ore dall’inizio delle operazioni di vendita, annotando nome e cognome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa. Per maturare il diritto alla presenza gli operatori assegnatari di posteggio devono esercitare la propria attività nei posteggi in entrambe le giornate per un minimo complessivo di dodici ore giornaliere.
2. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, ai fini della registrazione della presenza, deve presentare una sola autorizzazione.

Art. 10

*Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento della fiera*

1. La soppressione della fiera, anche temporanea, può essere disposta dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, in presenza delle seguenti condizioni:

* 1. caduta sistematica della domanda;
	2. numero esiguo di operatori;
	3. motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.
1. Il trasferimento della fiera, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altra giornata può essere disposta dal Comune qualora ricorrano le seguenti condizioni:
	1. motivi di pubblico interesse;
	2. cause di forza maggiore;
	3. limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.
2. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) può essere disposto direttamente dal personale del Comando di Polizia Municipale e comporta l’assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di un posteggio sostitutivo nell’area della fiera o nei posteggi di riserva.
3. Per l’assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento della fiera si tiene conto delle seguenti priorità:
	1. maggior numero di presenze effettive maturate nell’ambito della fiera (nel caso di subentro si considera l’anzianità maturata dal cedente);
	2. anzianità di inizio dell’attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese (in caso di acquisto di azienda si considera la data di inizio attività da parte dell’acquirente, mentre nel caso di affitto si considera la data di inizio attività da parte del titolare;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 11

*Sospensione dell’autorizzazione*

1. Nel caso in cui l’operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico entro il termine fissato e non adduca giustificazioni, giuridicamente rilevanti, riconosciute valide, l’autorizzazione è sospesa fino alla regolarizzazione.

Art. 12

*Autoveicoli attrezzati come punto vendita*

1. L’operatore in possesso di autoveicolo attrezzato come punto vendita, titolare di un posteggio la cui superficie sia insufficiente per l’esercizio dell’attività, ha diritto a che venga ampliata la superficie o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
2. In mancanza di area idonea e disponibile, l’attività può essere esercitata nelle aree di riserva.

Art. 13

*Limitazioni e divieti*

1. Gli operatori titolari di posteggio sono tenuti alla pulizia dei posteggi occupati, rimuovendo, al termine della fiera, ogni tipo di rifiuto prodotto (cassette, scatole, cartoni, grucce, sacchetti di plastica, ecc.), raccogliendolo negli appositi contenitori vicini all’area della fiera o in altri ritenuti più idonei dagli stessi operatori, anche se distanti.
2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad esibire la concessione e l’autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Senza concessione o fuori dai limiti in essa stabiliti è vietato, anche momentaneamente, occupare il suolo pubblico con qualsiasi mercanzia e attrezzatura.

Art. 14

*Sanzioni*

1. Chiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza l’autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti morali e professionali (ove richiesti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.
2. In caso di assenza del titolare, se l’esercizio del commercio su aree pubbliche è esercitato al di fuori dei casi previsti dall’art. 8, comma 6, o senza il possesso dei requisiti morali e professionali è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250.00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 1.500,00;

4. Chiunque violi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta l’esclusione dalla partecipazione alla fiera da 1 a 3 anni.

Art. 15

*Norma finale*

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

ooooooooooOoooooooooo